



COLDIRETTI

**PROSPETTO DI CONFRONTO TRA LA
NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI RIFIUTI E
DI SCARICHI E LA PROPOSTA DI DECRETO
LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA
L. 15 DICEMBRE 2004, N. 308,
LEGGE DELEGA IN MATERIA AMBIENTALE**

**(TESTO APPROVATO IN SECONDA LETTURA DAL CONSIGLIO DEI
MINISTRI IN DATA 19 GENNAIO 2006)**

FEBBRAIO 2006



NORME GENERALI, CONTENUTE NELLA PROPOSTA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA IN MATERIA AMBIENTALE, CHE POSSONO INCIDERE SUL REGIME DEI COMPOST

- **SCARICHI IN RETI FOGNARIE** - ART.107, COMMA 3 (EX ART.182, COMMA 6)

.....
3. *Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione, misti ad acque provenienti da usi civili, trattati mediante l'installazione, preventivamente comunicata all'ente gestore del servizio idrico integrato, di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte del gestore del servizio idrico integrato che è responsabile del corretto funzionamento del sistema.*
.....

COMMENTO

LA NORMA CONSENTE L'UTILIZZO DEI DISSIPATORI SOTTOLAVELLO: CONSEGUENTEMENTE, LA FRAZIONE ORGANICA PUÒ ESSERE SCARICATA NELLA FOGNATURA PUBBLICA. QUESTA PROCEDURA, OLTRE A CAUSARE UNO SPRECO DI SOSTANZE CHE POTREBBERO ESSERE UTILMENTE IMPIEGATE NELLA FERTILIZZAZIONE ORGANICA, DETERMINA UN RISCHIO DI INQUINAMENTO IN CONSIDERAZIONE DELL'INADEGUATEZZA DELLA ATTUALE RETE FOGNARIA A TRATTARE GRANDI QUANTITÀ DI TALI SOSTANZE.

- **RECUPERO DI RIFIUTI - ACCORDI DI PROGRAMMA** - ART.181, CO. 9)

Gli accordi di cui al comma 7 devono contenere inoltre, per ciascun tipo di attività, le norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività di recupero dei rifiuti è dispensata dall'autorizzazione, nel rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 178, comma 2.

COMMENTO

LA NORMA PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI DEFINIRE CASI DI “DISPENSA DALL’AUTORIZZAZIONE” PER ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI DISCIPLINATI ATTRAVERSO ACCORDI DI PROGRAMMA CON LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA CON UN CONSEGUENTE NOTEVOLE ABBASSAMENTO DEL LIVELLO DI TUTELA E DI CONTROLLO. LA NORMA, INOLTRE, APRE LA VIA LA POSSIBILI DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA LE DIVERSE CATEGORIE ECONOMICHE, CON PRIVILEGIO PER QUELLE PIÙ FORTI.

- **SMALTIMENTO DI RIFIUTI** - ART.182, COMMA 8

.....
8. *È ammesso lo smaltimento della frazione biodegradabile ottenuta da trattamento di separazione fisica della frazione residua dei rifiuti solidi urbani nell'ambito degli impianti di depurazione delle acque reflue, previa verifica tecnica degli impianti da parte dell'ente gestore.*

COMMENTO

LA NORMA CONSENTE LO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE BIODEGRADABILE DEI RIFIUTI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE. ANCHE IN QUESTO CASO, COME NELL'IPOTESI PREVISTA DALL'ART.107, CO.3, VIENE CONSENTITO LO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE BIODEGRADABILE, A SVANTAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO.

- **DEFINIZIONE DI PRODUTTORE** - ART.183, CO.1, LETT.B)

b) la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.



- **DEFINIZIONE DI LUOGO DI PRODUZIONE** - ART.183, CO.1, LETT.I)

i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti

- **DEFINIZIONE DI DEPOSITO TEMPORANEO** - ART.183, CO.1, LETT.M)

m) il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti....

COMMENTO

LA NUOVA NOZIONE DI PRODUTTORE, MOLTO PIÙ AMPIA RISPETTO ALLA PRECEDENTE, DETERMINA, COME CONSEGUENZA, LA MODIFICA ANCHE DELLA NOZIONE DI LUOGO DI PRODUZIONE ED UN AUMENTO DEI CASI IN CUI È CONFIGURABILE IL DEPOSITO TEMPORANEO (NON AUTORIZZATO).

NE CONSEGUE UN NOTEVOLE ABBASSAMENTO DEL LIVELLO DI TUTELA PER LA POSSIBILITÀ DI AVERE DIVERSI CASI DI DEPOSITO DI RIFIUTI CHE NON DEVONO ESSERE AUTORIZZATI.

- **DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO** - ART.183, CO. 1, LETT.N)

n) sottoprodotto: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto i sottoprodotti di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall'impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa stessa direttamente per il consumo o per l'impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; a quest'ultimo fine, per trasformazione preliminare s'intende qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo. L'utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale. Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostitimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale. Al fine di garantire un impiego certo del sottoprodotto, deve essere verificata la rispondenza agli standard merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore e deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto ad effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell'impianto dove avviene l'effettivo utilizzo. L'utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l'ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive;

COMMENTO

L'INTRODUZIONE DELLA NOZIONE DI SOTTOPRODOTTO, ESCLUSO DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI RIFIUTI, RISCHIA DI DETERMINARE CONFUSIONE E APRE LA VIA A PERICOLOSI FENOMENI DI ILLEGALITÀ A CAUSA DELL'ASSENZA DI CONTROLLI.

LA NORMA, INOLTRE, RISULTA IN CONTRASTO CON LA DISCIPLINA COMUNITARIA, CON CONSEGUENTE PERICOLO DI APERTURA DI ULTERIORI PROCEDURE DI INFRAZIONE.

- **DEFINIZIONE DI FRAZIONE UMIDA** - ART.183, CO.1, LETT.O)

o) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani

COMMENTO

LA NORMA, PUR AVENDO IL PREGIO DI FORNIRE UNA DEFINIZIONE DI FRAZIONE UMIDA (PRECEDENTEMENTE NON DEFINITA) DETERMINA COME CONSEGUENZA SFAVOREVOLE L'INCLUSIONE DEL RIFIUTO URBANO INDIFFERENZIATO SELEZIONATO MECCANICAMENTE TRA LE MATRICI ORGANICHE CHE POSSONO ESSERE SOTTOPOSTE A PROCESSI DI COMPOSTAGGIO.

IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE LA FRAZIONE UMIDA RAPPRESENTA UNA DELLE PRINCIPALI MATRICI ORGANICHE SOTTOPOSTE A PROCESSO DI COMPOSTAGGIO PER IL RECUPERO DI MATERIA, CON L' ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMA SI OTTERREBBE UN PRODOTTO A CUI VERREBBE PRECLUSO, PER MOTIVI IGIENICI E SANITARI, L'INGRESSO NEL MERCATO DELL'AGRICOLTURA.



PER INCENTIVARE L'IMPIEGO DEL COMPOST DI QUALITÀ IN AGRICOLTURA, INVECE, O ANDREBBE ADOTTATA UNA DEFINIZIONE DI FRAZIONE UMIDA DIFFERENTE, OPPURE DOVREBBE ESSERE ESPRESSAMENTE PREVISTO IL DIVIETO DI SOTTOPORRE A COMPOSTAGGIO MATRICI ORGANICHE PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DIVERSE DALLA FRAZIONE UMIDA OTTENUTA DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.

- **DEFINIZIONE DI COMPOST** - ART.183, CO. 1, LETT.T)

t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità

COMMENTO

LA DEFINIZIONE È RIMASTA INVARIATA RISPETTO AL DECRETO RONCHI (ART.6, LETT.Q).

RESTA QUINDI IRRISOLTO IL PROBLEMA DELLA MANCANZA DI DIFFERENZIAZIONE, SIA SUL PIANO NORMATIVO CHE TECNICO, TRA IL COMPOST DA RIFIUTI IN GENERALE ED IL COMPOST DI QUALITÀ DESTINATO ALL'IMPIEGO AGRICOLO.

SI SEGNALE CHE, SIA NELLA DEFINIZIONE, CHE NELL'ART.195, CO.2, LETT.Q (IDENTICO ALL'ART.18, COMMA2, LETT.P) DEL DECRETO RONCHI) È PREVISTA L'INDIVIDUAZIONE DEI DIVERSI GRADI DI QUALITÀ DEL COMPOST E L'ADOZIONE, DA PARTE DELLO STATO, DELLE NORME TECNICHE, DELLE MODALITÀ E DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL PRODOTTO OTTENUTO MEDIANTE COMPOSTAGGIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'UTILIZZO AGRONOMICO COME FERTILIZZANTE, AI SENSI DELLA L. 748/84 E DEL PRODOTTO DI QUALITÀ OTTENUTO MEDIANTE COMPOSTAGGIO DA RIFIUTI ORGANICI SELEZIONATI ALLA FONTE CON RACCOLTA DIFFERENZIATA.

LE NORME TECNICHE CONTENUTE NEL D.M. 5.2.98 (SUL RECUPERO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI) DI FATTO NON RAPPRESENTANO UNA REGOLAMENTAZIONE TECNICA GENERALE SULLE MODALITÀ DI PRODUZIONE DEL COMPOST DI QUALITÀ, IN QUANTO SONO FUNZIONALI SOLTANTO ALLA POSSIBILITÀ DI ACCEDERE O MENO ALLE PROCEDURE SEMPLIFICATE IN MATERIA DI RIFIUTI, LASCIANDO APERTA L'EVENTUALITÀ CHE IL COMPOST VENGA PRODOTTO DIVERSAMENTE RISPETTO A QUANTO PREVISTO NEL DECRETO MINISTERIALE CITATO, CON L'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA SECONDO LA PROCEDURA ORDINARIA.

MANCA, QUINDI, ANCORA, LA REGOLAMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA A DEFINIRE LA MODALITÀ DI PRODUZIONE DEL COMPOST DI QUALITÀ (MATERIALI DI PROVENIENZA, PRECLUSIONI, TRACCIABILITÀ, ECC) ED IL DECRETO ATTUATIVO DELLA LEGGE DELEGA NON RISOLVE IL PROBLEMA.

- **TRASPORTO DEI RIFIUTI** - Art.193, CO. 8

1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione

.....8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle fattispecie disciplinate dal D.Lgs.99/92, relativo ai fanghi in agricoltura, compatibilmente con la disciplina di cui al Reg.CEE n. 259/1993 del 1° febbraio 1993.

COMMENTO

LA NORMA È DI NUOVA FORMULAZIONE.

NONOSTANTE LA PREVISIONE CONTENUTA NELL'ART.13 DEL D.LGS.99/92 - CHE PREVEDE CHE “*Nelle varie fasi di raccolta e trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione, i fanghi da utilizzare in agricoltura devono essere corredati da una scheda di accompagnamento compilata dal produttore o detentore e consegnata a chi prende in carico i fanghi*” - L'ESENZIONE CONTENUTA NELL'ART.193 RISCHIA DI COMPROMETTERE IL SISTEMA DI CONTROLLO CONSENTITO DALLA POSSIBILITÀ DI VERIFICA DEI FORMULARI DI TRASPORTO.

NORMATIVA SPECIFICA IN MATERIA DI COMPOST

COMPOST	D.LGS.22/97	NORME DECRETO ATTUAZIONE DELEGA	OSSERVAZIONI
	<p>DEFINIZIONE Art.6, lett.q)</p> <p>q) composti da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.</p>	<p>DEFINIZIONE Art.183, lett.t)</p> <p>t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità.</p>	<p>LE NORME SONO IDENTICHE</p>
	<p>COMPETENZE DELLO STATO Art.18, co.2, lett.p)</p> <p>Sono inoltre di competenza dello stato:</p> <p>....</p> <p>p) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della L.19 ottobre 1984, n.748, e successive modifiche e integrazione, del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;</p>	<p>COMPETENZE DELLO STATO Art.195, co.2, lett.q)</p> <p>Sono inoltre di competenza dello stato:</p> <p>....</p> <p>q) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della L. 19 ottobre 1984, n. 748, e del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;</p>	<p>LE NORME SONO IDENTICHE</p>



	D.LGS.22/97	NORME DECRETO ATTUAZIONE DELEGA	OSSERVAZIONI
	<p>PIANI REGIONALI Art.22, co.11, lett.a)</p> <p>11. Alla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la regione, possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto compost da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;</p> <p>ATTIVITA' DI RECUPERO Art.33, co.8 lett.a)</p> <p>8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle attività di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione: a) delle attività di riciclaggio e di recupero di materia prima e di produzione di compost di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;</p>	<p>PIANI REGIONALI Art.199, co.12, lett.a)</p> <p>12. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la regione interessata, possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 214 e 216, la costruzione e l'esercizio, oppure il solo esercizio, all'interno di insediamenti industriali esistenti, di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale, qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto compost da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;</p> <p>ATTIVITA' DI RECUPERO Art.216, co.7, lett.a)</p> <p>7. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle attività di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione: a) delle attività per il riciclaggio e per il recupero di materia prima secondaria e di produzione di compost di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;</p>	<p>LE NORME SONO IDENTICHE</p>
	<p>ATTIVITA' DI RECUPERO Art.33, co.8 lett.a)</p> <p>8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle attività di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione: a) delle attività di riciclaggio e di recupero di materia prima e di produzione di compost di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;</p>	<p>ATTIVITA' DI RECUPERO Art.216, co.7, lett.a)</p> <p>7. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle attività di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione: a) delle attività per il riciclaggio e per il recupero di materia prima secondaria e di produzione di compost di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;</p>	<p>LE NORME SONO IDENTICHE RISPETTO AL COMPOST.</p> <p>RISULTA AGGIUNTO IL RIFERIMENTO ALLE MATERIE PRIME SECONDARIE PER LE QUALI E' POSSIBILE, IN CASO DI RECUPERO O RICICLAGGIO, APPLICARE LE PROCEDURE SEMPLIFICATE</p>



NORMATIVA SPECIFICA IN MATERIA DI FANGHI

FANGHI	D.LGS.152/99	NORME DECRETO ATTUAZIONE DELEGA	OSSERVAZIONI
	<p>DEFINIZIONI ART.2, co1, lett.v)</p> <p>v) fanghi: i residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;</p>	<p>DEFINIZIONI ART.74 co.1, lett.w)</p> <p>w) “fanghi”: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane</p>	<p>LE NORME SONO IDENTICHE</p>
	<p>DISCIPLINA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE DESTINATE AL CONSUMO UMANO Art.21, co.5, lett.a)</p> <p>5. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:</p>	<p>DISCIPLINA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE DESTINATE AL CONSUMO UMANO Art. 94, co.4</p> <p>4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:</p>	<p>LE NORME SONO IDENTICHE</p>



	D.LGS.152/99	NORME DECRETO ATTUAZIONE DELEGA	OSSERVAZIONI
	a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati	a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati	
		STANDARD DI QUALITÀ PER L'AMBIENTE ACQUATICO Art.78, co 2 2. I Piani di tutela delle acque di cui all'articolo 121 contengono gli strumenti per il conseguimento degli standard di cui al comma 1, anche ai fini della gestione dei fanghi derivanti dagli impianti di depurazione e dalla disciplina degli scarichi.	
	CRITERI GENERALI DELLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI ART.28, CO.8 E ART.28, CO.10 8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente ogni due anni, le regioni trasmettono all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente le informazioni relative alla funzionalità dei depuratori, nonché allo smaltimento dei relativi fanghi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7. ...	CRITERI GENERALI DELLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI ARTICOLO 101, CO.10	



	D.LGS.152/99	NORME DECRETO ATTUAZIONE DELEGA	OSSERVAZIONI
	<p>10. Le autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico ed il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità</p>	<p>10. Le Autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità</p>	<p>CON RIFERIMENTO AGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, I COMMI SONO IDENTICI</p>
	<p>TRATTAMENTO DI RIFIUTI PRESSO IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE</p> <p>ART. 36, CO.4</p> <p>1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 è vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.</p> <p>2. In deroga al comma 1, l'autorità competente ai sensi del D.Lgs.22/97, in</p>	<p>TRATTAMENTO DI RIFIUTI PRESSO IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE</p> <p>ART.110</p> <p>1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.</p> <p>2. In deroga al comma 1, l'autorità competente, d'intesa con l'Autorità d'ambito, in relazione a particolari esigenze</p>	<p>LA NORMA CONTENUTA NEL D.M. 367/03 NON E' STATA RIPRODOTTA.</p> <p>IN PARTICOLARE, NON RISULTA REITERATA LA PREVISIONE CHE L'AUTORIZZAZIONE A SMALTIRE RIFIUTI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DEBBA ESPRESSAMENTE RIPORTARE LA PRESCRIZIONE CHE "I FANGHI BIOLOGICI DERIVANTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE CHE TRATTANO RIFIUTI LIQUIDI NON POSSONO ESSERE RIUTILIZZATI IN AGRICOLTURA".</p> <p>LE PREVISIONI CONTENUTE NELL'ART.110 DELLA PROPOSTA DI D.LGS., INOLTRE, DEVONO ESSERE LETTE CONGIUNTAMENTE A</p>



	D.LGS.152/99	NORME DECRETO ATTUAZIONE DELEGA	OSSERVAZIONI
	<p>relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento può autorizzare il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.</p> <p>3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 45, è, comunque, autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate che rispettino i valori limite di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, e purché provenienti dal medesimo ambito ottimale di cui alla L.36/94:</p> <p>a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;</p> <p>b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi del comma 4 dell'articolo 27;</p> <p>c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi risultati tecnicamente o economicamente irrealizzabile.</p>	<p>e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.</p> <p>3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 124, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali, purché provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:</p> <p>a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;</p> <p>b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3;</p> <p>c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o</p>	<p>QUANTO DISPOSTO NELL'ART.182, COMMA 8 CHE PREVEDE CHE "e' ammesso lo smaltimento della frazione biodegradabile ottenuta da trattamento di separazione fisica della frazione residua dei rifiuti solidi urbani nell'ambito degli impianti di depurazione delle acque reflue, previa verifica tecnica degli impianti da parte dell'ente gestore".</p>



	D.LGS.152/99	NORME DECRETO ATTUAZIONE DELEGA	OSSERVAZIONI
	<p>4. L'attività di cui ai commi 2 e 3 può essere consentita purché non sia compromesso il riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.</p> <p>N.B. Allegato B del D.M.367/03 Punto 5</p> <p>5. Nei casi di cui al comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs.152/99, qualora sussistano i presupposti di cui allo stesso comma 2, l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti liquidi, contenenti le sostanze oggetto del presente regolamento, nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane deve comunque prevedere almeno le prescrizioni di seguito riportate:</p> <p>...</p> <p>h) i fanghi biologici derivanti dagli impianti di depurazione che trattano rifiuti liquidi non possono essere riutilizzati in agricoltura.</p>	<p>economicamente.</p> <p>4. L'attività di cui ai commi 2 e 3 può essere consentita purché non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.</p> <p>N.B. Allegato 5 alla parte terza</p> <p>Ove le caratteristiche dei rifiuti da smaltire lo richiedano per assicurare il rispetto, da parte dell'impianto di trattamento di acque reflue urbane, dei valori limite di emissione in relazione agli standard di qualità da conseguire o mantenere nei corpi recettori interessati dallo scarico dell'impianto, l'autorizzazione prevede:</p> <p>.....</p> <p>f) controlli dell'idoneità o meno all'utilizzo in agricoltura dei fanghi biologici prodotti dall'impianto di trattamento delle acque reflue in relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 99/1992.</p>	
	<p>FANGHI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE Art.48</p>	<p>FANGHI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE Art. 127</p> <p>1. Ferma restando la disciplina di cui al</p>	<p>LE NORME SONO IDENTICHE, PER QUANTO DI INTERESSE.</p>



	D.LGS.152/99	NORME DECRETO ATTUAZIONE DELEGA	OSSERVAZIONI
	<p>1. Ferma restando la disciplina di cui al D.Lgs.99/92, e successive modifiche, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta ciò risulti appropriato.</p> <p>2. È comunque vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.</p> <p>3. Lo smaltimento dei fanghi nelle acque marine mediante immersione da nave, scarico attraverso condotte ovvero altri mezzi e autorizzato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera p-bis) del D.Lgs.22/97 e deve comunque cessare entro il 2003. Fino a tale data le quantità totali di materie tossiche, persistenti ovvero bioaccumulabili, devono essere progressivamente ridotte. In ogni caso le modalità di smaltimento devono rendere minimo l'impatto negativo sull'ambiente</p> <p>SANZIONI Art.54, co.8</p> <p>8. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato non osserva il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 48, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni</p>	<p>D.Lgs.99/92, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.</p> <p>2. È vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.</p>	
	<p>SANZIONI AMMINISTRATIVE Art.133, co.6</p> <p>6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 127, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a sessantamila euro.</p>		



	D.LGS.152/99	NORME DECRETO ATTUAZIONE DELEGA	OSSERVAZIONI
		<p>TRASPORTO DEI RIFIUTI Art.193, CO. 8</p> <p>1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione</p> <p>8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle fattispecie disciplinate dal D.Lgs.99/92, relativo ai fanghi in agricoltura, compatibilmente con la disciplina di cui al Reg.CEE n. 259/1993 del 1° febbraio 1993.</p>	<p>LA NORMA E' DI NUOVA FORMULAZIONE.</p> <p>NONOSTANTE LA PREVISIONE CONTENUTA NELL'ART.13 DEL D.LGS.99/92, CHE PREVEDE CHE "Nelle varie fasi di raccolta e trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione, i fanghi da utilizzare in agricoltura devono essere corredati da una scheda di accompagnamento compilata dal produttore o detentore e consegnata a chi prende in carico i fanghi", L'ESEZIONE CONTENUTA NELL'ART.193 RISCHIA DI COMPROMETTERE IL SISTEMA DI CONTROLLO CONSENTITO DALLA POSSIBILITÀ DI VERIFICA DEI FORMULARI DI TRASPORTO</p>